



dott. Lorenzo BOSCAGLI

*Sostituto Procuratore
presso la Procura della Repubblica di Prato*

Infortunio sul Lavoro e Tutela Penale

22 novembre 2022



Indagini Malattie Professionali e Inchieste Infortuni finalità e soggetti - PM e PG specializzata

2



**CODICE di
PROCEDURA PENALE**



**PROCURA della REPUBBLICA
PUBBLICO MINISTERO**



PG «specializzata»

D.Lgs. 81/08

Sicurezza





FINALITÀ

- Ricostruzione di un FATTO STORICO
- QUALIFICAZIONE GIURIDICA del fatto storico ricostruito
- Accertamento (o meno) di RESPONSABILITÀ PENALE

METODO

SILLOGISMO GIUDIZIARIO

PREMESSA MINORE

PREMESSA MAGGIORE

CONCLUSIONE

FATTO STORICO
RICOSTRUITO
attraverso PROVE

FATTO TIPICO ricostruito
mediante INTERPRETAZIONE
della LEGGE

GIUDIZIO di CONFORMITÀ

ASSOLUZIONE

DECISIONE

CONDANNA



PROCEDIMENTO PROBATORIO

RICERCA
delle **FONTI di PROVA**

INDAGINI
PRELIMINARI

PARTI

- **PUBBLICO MINISTERO** (in autonomia e dirigendo la Polizia Giudiziaria)
- **DIFENSORE PARTE OFFESA**
- **DIFENSORE INDAGATO**

AMMISSIONE
delle **FONTI di PROVA**

DIBATTIMENTO

REGOLA

ECCEZIONE

- GIUDICE**
- su **RICHIESTA di PARTE** (P.M. – DIFESA)
 - d'Ufficio all'esito dell'istruzione se assolutamente necessario

ASSUNZIONE
dei **MEZZI di PROVA**

DIBATTIMENTO

- PARTI**
- domande delle **PARTI** al **TESTE**
- GIUDICE**
- **DECIDE** sull'ammissibilità delle domande
 - all'esito del **CONTROESAME** può fare domande

VALUTAZIONE
degli **ELEMENTI di PROVA**

REGOLE di
GIUDIZIO

- GIUDICE**
- 1) **Libero Convincimento** – NO prove legali
 - 2) **Obbligo di motivare** la non attendibilità dell'elemento di prova
 - 3) **Decisione su indizi:** Gravi – Specifici - Concordanti

DECISIONE del GIUDICE

- | | | |
|-------------------------------------|----|--|
| PRINCIPIO PUBBLICO MINISTERO | → | PRESUNZIONE INNOCENZA IMPUTATO |
| | → | DEVE ELIMINARE il DUBBIO |
| GIUDICE MOTIVA SU: | 1) | FATTO (PROVE) |
| | 2) | DIRITTO (PRINCIPIO di LEGALITÀ) |



PROCEDIMENTO PROBATORIO nelle INDAGINI PRELIMINARI

5

PG

NOTIZIA di REATO

AVVIO
di fase

SOGGETTI del PROCEDIMENTO
in materia PREVENZIONISTICA

INDAGINI PRELIMINARI

PM

Art. 335 c.p.p.
(qualifica il fatto) NOTIZIATO

PM/PG

Ricostruiscono il fatto
mediante la RICERCA di
FONTI di PROVA

PM

VALUTAZIONE degli
ELEMENTI di PROVA
ACQUISITI

CHIUSURA INDAGINI

FINE
di fase

RICHIESTA di
ARCHIVIAZIONE

PM


Art. 405 c.p.p.
DECISIONE

ESERCITA
l'AZIONE PENALE



D.Lgs 81/2008 - Art. 13 Vigilanza

- Azienda Sanitaria Locale
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Ispettorato del Lavoro
- ... (vigilanza Forze Armate, Forze di Polizia, VVF, ...)





per le INDAGINI
in materia di
INFORTUNIO sul LAVORO

schema STANDARD

PG NOTIZIA di REATO

PM TEMPO delle
INDAGINI PRELIMINARI

Art. 405 c.p.p.
DECISIONE

Art. 405 Inizio dell'azione penale. Forme e termini

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. ...

ESERCIZIO di AZIONE PENALE

RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE

CITAZIONE DIRETTA
ES. 590 c.p.

RICHIESTA di RINVIO a GIUDIZIO
ES. 589 c.p.

UDIENZA PRELIMINARE

**GIUDIZIO ABBREVIATO o
PATTEGGIAMENTO**

**DECRETO
che DISPONE il GIUDIZIO**

**SENTENZA
di NON LUOGO a
PROCEDERE**

DIBATTIMENTO





REATI in MATERIA di SICUREZZA sul LAVORO

CASI più
COMPLESSI

- ❖ *Art. 589 c.p. Infortunio Mortale*
- ❖ *Art. 437 c.p. Rimozione od Omissione Dolosa di Cautele contro infortuni sul lavoro*

PM

RICHIESTA di RINVIO a GIUDIZIO

 **UDIENZA PRELIMINARE**

DDG (429 C.P.P.)
Decreto che Dispone il Giudizio

SNLP (425 C.P.P.)
Sentenza di NON Luogo a Procedere

 **DIBATTIMENTO**

- *Testimone/Persona Offesa*
- *Testimone di P.G.*
- *Consulenza Tecnica/Perizia*
- *Sequestri*
- *Documenti...*

PROVA



REATI
CONTRAVVENZIONALI

ALTRE IPOTESI (es. 590 c.p.)
con violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

PM **CITAZIONE DIRETTA a GIUDIZIO**

DIBATTIMENTO

- **Testimone/Persona Offesa**
- **Testimone di P.G.**
- **Consulenza/Perizia**
- **Sequestri**
- **Documenti...**

PROVA

c.p.p. Art. 550 Casi di citazione diretta a giudizio

1. Il Pubblico Ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di **contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa**, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
 - a) violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
 - b) resistenza a un Pubblico Ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
 - c) oltraggio a un Magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
 - d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
 - e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
 - e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale; (1)
 - f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
 - g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.





NOTIZIA di REATO



PM

Art. 335 c.p.p.
ISCRIZIONE – QUALIFICAZIONE

MOMENTO VALUTATIVO

«**COMPLETEZZA**»
della **NOTIZIA...**

«**INCOMPLETEZZA**»
della **NOTIZIA e/o PROVA...**

DECISIONE

NOTIZIA e **NON** della **PROVA**

NOTIZIA e **PROVA**

DECISIONE

Art. 408 c.p.p.

**RICHIESTA di
ARCHIVIAZIONE**

**ESERCIZIO AZIONE
PENALE**

Art. 370 c.p.p.
(Art. 55c2 c.p.p.)

**DELEGA di
INDAGINI**

PM



PG

DIALOGO



PROCEDIMENTO PROBATORIO nei REATI COLPOSI (da infortunio sul lavoro)

11



1° Passaggio

CAUSALITÀ MATERIALE

ACCERTAMENTO della CAUSA MATERIALE ossia la causa indipendente dalla condotta umana

RILEVANZA della RICOSTRUZIONE del FATTO
➤ del COME e del PERCHÉ si è verificato

2° Passaggio

CAUSALITÀ della CONDOTTA

bisogna stabilire SE la CONDOTTA UMANA ha in concreto avuto efficacia causale sul verificarsi dell'EVENTO (RICOSTRUITO)

Individuazione di condotte doverose VIOLATE ➤ COMPORTAMENTO ANTIGIURIDICO

3° Passaggio

CAUSALITÀ della COLPA

attraverso la verifica della CONCRETIZZAZIONE del RISCHIO

CRITERIO di «SELEZIONE»

dalla CONDOTTA VIOLATA ➤ all'EFFICACIA CAUSALE della stessa nel verificarsi (in CONCRETO) dell'EVENTO RICOSTRUITO



PROCEDIMENTO PROBATORIO nei REATI COLPOSI (da infortunio sul lavoro)

12



4° Passaggio



«GIUDIZIO CONTROFATTUALE»

OPERA diversamente a SECONDA della
CONDOTTA in CONTESTAZIONE

condotta
COMMISSIVA

RAGIONAMENTO per ELIMINAZIONE

condotta
OMISSIVA

REATI OMISSIVI IMPROPRI

PROGNOSI POSTUMA
GIUDIZIO EX ANTE

solo SE ELIMANDO la condotta COMMISSIVA
TENUTA il fatto **EVENTO-LESIVO NON** si sarebbe
verificato



vi è

CAUSALITÀ della
condotta **ANTIDOVEROSA**

Ipotesi del comportamento dell'AGENTE MODELLO,
soggetto che avrebbe dovuto agire nelle stesse
condizioni di fatto e di diritto in cui si è trovato ad
agire il soggetto agente CASO del giudizio



il problema delle
«**LEGGI di COPERTURA**»



QUALE GARANTE del RISCHIO?

13

RISCHIO CONNESSO alla
ATTIVITÀ di **IMPRESA PRIVATA**



SISTEMA PRODUTTIVO
di BENI e/o SERVIZI



LUOGO di LAVORO



INTERNI all'IMPRESA

Quindi, i **DEBITORI di SICUREZZA**

NO

ESTERNI all'IMPRESA



**DIRIGENTE
PREPOSTO**

DATORE di LAVORO

⇒ *suoi*
«**collaboratori**» **RSPP,**
RLS, MC

LAVORATORE ⇒
CREDITORE e DEBITORE
di sicurezza



PROGETTISTI

**FABBRICANTI
VENDITORI**

COMUNQUE Titolari di posizioni di garanzia (ANCHE
CONCORRENTI con quelli OPERANTI «DENTRO»
l'IMPRESA)



IL PUNTO della GIURISPRUDENZA di LEGITTIMITÀ

14

caso THYSSEN KRUPP
Cass. Sez. Unite - Sent. 18.9.2014 n. 38343

POSIZIONE di GARANZIA

COLLEGAMENTO fra

RISCHIO

«il contesto della **sicurezza del lavoro** fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di **rischio**: tutto il sistema è conformato per governare l'**immane rischio**, gli **indicibili pericoli**, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli»





QUALE RISCHIO OGGETTO di INDAGINE ?

15





Cass. Sez. IV, Sent. n. 49821 del 23.11.2012
posizione conforme della giurisprudenza di legittimità



«...Nell'individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva.

Ad esempio, semplificando nel modo più banale, potrà accadere che rientri nella sfera di responsabilità del preposto l'incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; in quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; in quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. Naturalmente, il quadro proposto è molto semplificato ed idealizzato e diviene non di rado assai più complesso nella realtà; come si è sopra segnalato... »



RICOSTRUZIONE dell'EVENTO e INDIVIDUAZIONE del RESPONSABILE

17

METODO di INDAGINE

PECURIALITÀ delle INDAGINI PENALI in materia di SICUREZZA sul LAVORO

ACCERTAMENTO su:

1. MATERIALITÀ della CONDOTTA / EVENTO
2. ELEMENTO PSICOLOGICO
3. QUALIFICA del SOGGETTO AGENTE (REATI PROPRI)

TEMA

dell'INDIVIDUAZIONE del
SOGGETTO RESPONSABILE



QUALE MODALITÀ

NO

PROTOCOLLI INVESTIGATIVI

SI

«METODO di INDAGINE»

«SUGGERITO» dalla SUPREMA CORTE

a «RITROSO»: dall'EVENTO al SOGGETTO RESPONSABILE

EFFETTO VIRTUOSO

PM

A VOCAZIONE
GIURISDIZIONALE

PASSAGGI:

1. RICOSTRUZIONE in CONCRETO dell'EVENTO LESIVO (causalità materiale della colpa);
2. INDIVIDUAZIONE dell'AREA di RISCHIO che l'EVENTO LESIVO avrebbe dovuto prevenire ed evitare (causalità della condotta / causalità della colpa);
3. IDENTIFICAZIONE della SFERA di RESPONSABILITÀ che avrebbe dovuto GESTIRE il RISCHIO.



ULTIMO CONFINE del territorio di ricerca del «**GARANTE del RISCHIO**»



RESPONSABILITÀ dell'ENTE

D.Lgs. Governo 08.06.2001 n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Art. 8

«**VALVOLA di SICUREZZA e CHIUSURA**»

La RESPONSABILITA' SUSSISTE ANCHE QUANDO:

- a. L'AUTORE del reato non è stato identificato o non è imputabile
- b. Il REATO si estingue per una causa diversa dall'amnistia

Art. 25 septies

LIMITE

SI

NO

589, 590 c.p.

437 c.p.

TIPICO REATO di IMPRESA LESIVO della SICUREZZA del LAVORO



INDIVIDUAZIONE del DATORE di LAVORO

Soggetto Garante Responsabile

19



Art. 2 lett. b)

«datore di lavoro»: il **soggetto titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, **comunque**, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. ... omissis...

CRITERIO

DATORE di LAVORO
PARTE nel
RAPPORTO CIVILISTICO

DATORE di LAVORO
RESPONSABILE
dell'IMPRESA



ex art. 299 T.U.

Esercizio di FATTO di poteri direttivi

«Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (ndr **Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto**), gravano **altresì** su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici** riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.»



Le POSIZIONI di GARANZIA nella NORMATIVA PREVENZIONISTICA

21

LAVORATORE
EVOLUZIONE STORICA



❖ D.P.R. 12.2.1955, n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni



CREDITORE di
SICUREZZA



❖ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626

Attuazione di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

❖ D.Lgs. 9.4.2008, n. 81

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro



CREDITORE e DIBITORE di
SICUREZZA



grazie

per l'attenzione